

LEGGE REGIONALE

Modifica della Legge regionale 20 dicembre 1973, n. 27  
concernente norme sul referendum abrogativo e consultivo

Legge regionale

"Modifica della regionale 20 dicembre 1973, n.27 concernente norme sul referendum abrogativo e consultivo"

Il Consiglio regionale  
ha approvato la seguente legge:

Art. 1

Al I comma dell'art. 9 della L.R. 20 dicembre 1973, n.27, così come sostituito dall'art.1<sup>della</sup>7/L.R. 25 febbraio 1981, n. 20, dopo l'espressione "... novantesimo giorno successivo alla data ..." è aggiunto "di esecutività".

Il secondo comma dell'art. 9 della L.R. 20 dicembre 1973, n. 27 è così modificato:

"I referendum abrogativi possono effettuarsi due volte l'anno rispettivamente nei periodi dal 1 marzo al 30 giugno e dal 1 settembre al 31 ottobre. I giorni non compresi in questi due periodi non sono da computare agli effetti del termine previsto dalla seconda parte del comma precedente. I referendum abrogativi non possono aver luogo nell'anno solare di cessazione della legislatura."

Art. 2

L'art. 21 della L.R. 20 dicembre 1973, n. 27 è così sostituito:

" Sono sottoposti a referendum consultivo delle popolazioni interessate i progetti di legge concernenti le istituzioni di nuovi comuni e i mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali.

Il Consiglio regionale, prima di procedere all'esame di ogni progetto di legge di cui al comma precedente, delibera la effettuazione del referendum consultivo previa acquisizione degli accertamenti richiesti in via preliminare alla competente Commissione consiliare.

La deliberazione del Consiglio deve precisare esattamente il quesito da sottoporre a referendum e indicare le popolazioni interessate da chiamare a consultazione.

Per popolazioni interessate si intendono:

Istituzione di nuovi comuni

- a) nel caso di istituzione di nuovi comuni: gli elettori/delle frazioni che devono essere erette in comune autonomo; della frazione o
- b) nel caso di fusione di comuni contermini: gli elettori dei comuni interessati;

Mutamento di circoscrizione comunale

- c) nel caso di incorporazione di un comune in un altro contermini: gli elettori del comune da incorporare;
- d) nel caso di distacco di una parte del territorio comunale da un comune con aggregazione ad un comune contermini: gli elettori del territorio da distaccare;

- e) nel caso di ampliamento del territorio di un comune al quale viene incorporata parte del territorio contermini di un altro comune: gli elettori insistenti sul territorio oggetto di trasferimento ovvero gli elettori del comune da spogliare qualora sul territorio da trasferire non insistano elettori;
- f) nel caso di permuta di territorio fra due o più comuni contermini, quando manca l'accordo dei comuni interessati: gli elettori dei territori oggetto di permuta;

Mutamenti di denominazione comunale

- g) nel caso di mutamento di denominazione comunale: gli elettori del comune interessato."

Art. 3

L'art. 22 della L.R. 20 dicembre 1973, n. 27 è così sostituito:

"Il Presidente della Giunta regionale indice con decreto il referendum consultivo in seguito alla trasmissione della delibera consiliare da parte del Presidente del Consiglio regionale.

La data di effettuazione è fissata a norma del comma primo e del comma secondo del precedente art. 9, così come essi risultano rispettivamente sostituiti e modificati dalle LL.RR. n.20 del 25 febbraio 1981 e n. 40 del 2 dicembre 1974.

Per lo svolgimento del referendum consultivo si osservano, in quanto applicabili, le norme contenute negli artt. 10, 11 e 12 della presente legge.

**Consiglio Regionale  
della Puglia**

I referendum consultivi non possono aver luogo nell'anno solare di cessazione della legislatura.

Per le operazioni preelettorali e quelle inerenti alla votazione e allo scrutinio si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 e successive modificazioni.

Le schede per i referendum consultivi, di carta consistenti, di tipo unico e di identico colore, sono fornite dalla Giunta regionale. In esse è formulato il quesito da sottoporre alla consultazione popolare mutuandolo integralmente dalla deliberazione del Consiglio regionale. L'elettore vota tracciando con la matita un segno sulla risposta da lui prescelta o, comunque, sullo spazio in cui essa è contenuta.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
f.to (prof. Nicola Di Cagno)

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO  
f.to (avv. Giorgio Bortone)

LA SEGRETARIA DEL CONSIGLIO F.F.  
f.to (Silvana Vernola)

**Consiglio Regionale  
della Puglia**

E' estratto del verbale della seduta del 22.7.86 ed è conforme  
al testo deliberato dal Consiglio regionale

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

f.to (prof. Nicola Di Cagno)

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

f.to (avv. Giorgio Bortone)

LA SEGRETARIA DEL CONSIGLIO F.F.

f.to (Silvana Vernola)